

## Relazione al progetto di legge

Le vicende di cronaca relative a reati commessi con violenza sulle persone, che negli ultimi anni hanno coinvolto anche cittadini italiani all'estero, hanno evidenziato gravi discrasie nell'ordinamento italiano, peraltro non colmate dai recenti interventi in tema di violenza sulle donne, nella parte in cui non prevede alcuna forma di aiuto alle persone offese dal reato nei casi in cui non sia possibile ottenere dal reo o da terzi alcuna forma di risarcimento.

Il presente progetto di legge, pertanto, si propone anzitutto l'obiettivo minimo di estendere l'accesso al patrocinio a spese dello stato senza limitazione di reddito anche per le spese connesse ad eventuali processi celebrati all'estero per violenze sessuali commesse all'estero ai danni di cittadini italiani, così come già fatta per le violenze commesse in Italia.

In secondo luogo appare opportuna la creazione di un fondo di solidarietà per il sostegno delle vittime di reati commessi con violenza sulle persone, troppo spesso donne, che provochino la morte o gravi lesioni personali alla vittima, ciò nei casi in cui non sia possibile per le persone offese dal reato ottenere dal reo il risarcimento dei danni subiti.

Allo stato, infatti, vi sono altri fondi di solidarietà con cui lo stato interviene per aiutare le vittime di particolari condotte, anche oggettivamente meno gravi di quelle oggetto del presente intervento, quali ad esempio il fondo per le vittime della strada, quello per le vittime dell'usura e quello per i danni da trasfusione e somministrazione di emoderivati.

Appare allora quantomai opportuno prevedere la creazione, già avvenuta in molti altri stati europei, di un "Fondo per il sostegno delle vittime di reati commessi con violenza sulle persone" per i casi in cui non sia possibile ottenere dal reo o da terzi alcun tipo di risarcimento. Trattandosi di un fondo avente natura solidaristica, le somme erogate non potranno essere calcolate nella stessa misura del risarcimento che sarebbe astrattamente spettato

alle persone offese in relazione alle proprie caratteristiche soggettive, quanto sulla base oggettiva del reddito della vittima del reato, anche se presuntivamente attribuito alle persone offese sulla base di coefficienti astrattamente determinati. Tale metodo di calcolo, infatti, coniuga l'esigenza di oggettività nella quantificazione dell'aiuto, solidaristicamente inteso, con le caratteristiche del caso concreto. Con particolare riguardo al fine solidaristico, viene inoltre stabilito che in assenza di produzione di reddito da parte della vittima, il calcolo sia fatto sulla base dello stipendio medio mensile degli impiegati risultante dalle rilevazioni dell'ISTAT, e che comunque le somme erogate non possano superare il triplo dello stipendio medio mensile degli impiegati risultante dalle rilevazioni dell'ISTAT.

Il sistema così predisposto consentirà, ad avviso dei proponenti, di dare un sostegno effettivo a tutte le persone che, trovandosi vittime incolpevoli di reati gravissimi, siano impossibilitate ad avere il ristoro economico che altri si vedono garantito.

## CAPITOLO I.

### Estensione del patrocinio a spese dello Stato.

**Articolo 1.** Estensione del patrocinio a spese dello stato per le vittime di violenze sessuali all'estero.

1.All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter è sostituito dal seguente:  
«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-ocies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, anche qualora il reato sia stato commesso in danno di cittadino italiano residente in Italia temporaneamente all'estero. In tal caso competente per l'ammissione e la liquidazione delle spese è il Giudice per le Indagini Preliminari del luogo di

residenza del richiedente. L'ammissione non è consentita qualora lo Stato in cui si celebra il processo preveda analoga possibilità».

## CAPITOLO II.

Fondo di solidarietà per le vittime di reati violenti

### Articolo 2. Legittimati.

1. Può beneficiare dell'indennizzo previsto dalla presente legge chi sia vittima di reati violenti commessi in Italia, ovvero il cittadino italiano temporaneamente domiciliato all'estero vittima di reati violenti commessi in occasione di soggiorni temporanei all'estero, quando non sia possibile ottenere risarcimento alcuno dal reo o da terzi.

2. Potranno altresì beneficiare dall'aiuto previsto dalla presente legge, quali vittime indirette in caso di morte della persona offesa, le persone che soddisfano le condizioni di seguito riportate:

- a. il coniuge del defunto, non legalmente separato, o il convivente che abbia convissuto per almeno gli ultimi tre anni anteriori al momento del decesso;
- b. i figli del defunto;
- c. in assenza delle persone di cui ai punti a) e b), l'aiuto statale andrà a beneficio dei genitori del defunto.

3. In caso di concorso dei beneficiari la distribuzione della somma avverrà come segue:

- a. se concorrono il coniuge o il convivente ed un figlio l'importo sarà suddiviso in due metà tra il coniuge o il convivente e il figlio mentre, qualora il numero dei figli sia superiore a uno, al coniuge o al convivente andrà un terzo ed ai figli i restanti due terzi in parti uguali;
- b. qualora i beneficiari siano i soli genitori del defunto l'importo sarà ripartito tra loro in parti uguali.

### Articolo 3. Casi di negazione o riduzione.

1. L'indennizzo può essere negato o ridotto quando:

- a. la condotta del beneficiario ha contribuito, direttamente o indirettamente, alla commissione del reato, o all'aggravamento delle sue conseguenze;
- b. il beneficiario sia l'autore del reato.

### Articolo 4. Definizione di lesioni e danni.

1. Ai fini della presente legge, le lesioni gravi sono quelle che danneggiano il corpo o la salute fisica o psichica e che, temporaneamente o permanentemente, rendono incapace la persona che le ha subite secondo quanto previsto dall'art. 583 c.p.

### Articolo 5. Incompatibilità.

1. La percezione dell'indennizzo previsto dalla presente legge non sarà compatibile con la percezione di risarcimenti corrisposti dall'autore del reato o da terzi.

2. In caso di danni o lesioni che determinano invalidità permanente o morte, la percezione di tale aiuto è compatibile con qualsiasi pensione statale che il beneficiario ha diritto a ricevere.

### Articolo 6. Criteri per determinare l'importo dell'indennizzo.

1. L'importo dell'indennizzo è determinato applicando le seguenti regole:

- a. in situazioni di inabilità temporanea, l'importo è pari al doppio del salario giornaliero di cui la parte era titolare al momento del fatto;
- b. in caso di invalidità permanente l'importo dovrà essere calcolato sulla base del salario mensile della parte offesa alla data di consolidamento della lesione o del danno alla salute e dipende dal grado di disabilità secondo la seguente tabella:

Studio Legale  
**Avv. Agnese Usai**  
**Avv. Massimiliano Stiz**

Via Dei Carrara nr. 69  
35016 – Piazzola sul Brenta (PD)  
c.f. SUAGNS74P41H118C  
P.IVA: 04073280283

tel. 049/9601456 fax. 049/9619392- cell. 3474494387  
e-mail [agneseusai@libero.it](mailto:agneseusai@libero.it)

- *Invalidità permanente parziale*: da quaranta mesi a sessanta mesi in proporzione alla gravità;
  - *Invalidità permanente totale*: ottanta mesi;
- c. in caso di morte i beneficiari potranno ricevere un indennizzo pari a cento mensilità.

2. In caso di reati contro la libertà sessuale che provochino danni alla vittima ed alla sua salute mentale, le spese del trattamento terapeutico verranno sostenute dallo Stato in aggiunta all'indennizzo.

3. In caso di morte della vittima lo Stato rifonde le spese del funerale in misura non superiore a quattromila euro.

4. Nel caso in cui la vittima del reato non produca reddito il calcolo dell'indennizzo sia fatto sulla base dello stipendio medio mensile degli impiegati risultante dalle rilevazioni dell'ISTAT.

#### **Articolo 7.** Prescrizione dell'azione.

1. La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre due anni dalla consumazione del reato. Il termine di prescrizione è interrotto dall'avvio di un procedimento penale.

#### **Articolo 8.** Competenza.

1. Competente alla ricezione della domanda di indennizzo ed alla decisione sulla sua erogazione ai sensi della presente legge è il Ministero delle Finanze, anche per il tramite delle Agenzie delle Entrate provinciali.

#### **Articolo 9.** Procedura.

1. Le domande di indennizzo dovranno essere presentate al Ministero delle Finanze da parte del richiedente o da suo procuratore speciale.

2. La richiesta di aiuto deve avere il seguente contenuto:

- a. le prove documentali del decesso ed i certificati attestanti lo status del beneficiario;
- b. descrizione delle circostanze in cui è avvenuto il fatto, indicando la data e il luogo della sua commissione.
- c. dichiarazione sulla non titolarità di polizze assicurative private;
- d. copia della decisione che chiude il procedimento, anche se di archiviazione per mancata identificazione del colpevole.

3. Il Ministero delle Finanze può chiedere alle autorità di polizia, al pubblico ministero e all'autorità giudiziaria competente le informazioni necessarie per la decisione sulla domanda.

4. Il Ministero delle Finanze può raccogliere da qualsiasi persona fisica o giuridica, ente pubblico o privato, relazioni sulla professione e sulla situazione finanziaria, sociale e fiscale dell'autore del reato e della vittima, a condizione che tali informazioni siano necessarie per la concessione degli aiuti o per le azioni di surrogazione o ripetizione. È inoltre possibile ordinare delle perizie medico-legali, al fine di determinare la durata e la gravità delle lesioni o i danni alla salute della vittima. Queste informazioni non possono essere utilizzate per scopi diversi dall'erogazione dell'indennizzo, la loro divulgazione è vietata.

#### **Articolo 10.** Provvisoria.

1. Prima della decisione che chiude il procedimento, può essere richiesta una provvisoria, a condizione che venga dimostrata la precaria situazione economica in cui si trovano la vittima o i beneficiari.

2. La provvisoria può essere richiesta solo se la vittima ha denunciato i fatti alle Autorità competenti o sia in corso un procedimento penale.

Studio Legale  
**Avv. Agnese Usai**  
**Avv. Massimiliano Stiz**

Via Dei Carrara nr. 69  
35016 – Piazzola sul Brenta (PD)  
c.f. SUAGNS74P41H118C  
P.IVA: 04073280283

tel. 049/9601456 fax. 049/9619392- cell. 3474494387  
e-mail [agneseusai@libero.it](mailto:agneseusai@libero.it)

3. La domanda per la concessione provvisoria deve contenere i seguenti dati:

- a. le prove documentali della morte o dello status del beneficiario;
- b. le dichiarazioni dei redditi dei richiedenti;
- c. ogni altro documento attestante la precaria condizione economica dei richiedenti.

4. La provvisoria non può superare l'80% del massimale dell'indennizzo previsto dalla presente legge.

#### **Articolo 11.** Ricorso.

1. Le parti interessate possono impugnare le risoluzioni del Ministero delle Finanze in materia di indennizzo di cui alla presente legge entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Spirato il termine il provvedimento diventa definitivo.

2. L'opposizione deve essere presentata al Tribunale Amministrativo Regionale competente in relazione alla residenza del richiedente.

4. Entro sessanta giorni dal momento del deposito dell'opposizione l'Autorità competente deve adottare un provvedimento. In mancanza si intenderà accolto il ricorso.

#### **Articolo 12.** Azione di surrogazione dello Stato.

1. Lo Stato è surrogato nei diritti della parte offesa e del beneficiario per l'importo totale versato anche a titolo di provvisoria.

#### **Articolo 14.** Azione di rimborso dello Stato.

1. Lo Stato può esigere il rimborso totale dell'indennizzo o della provvisoria concessi secondo la presente Legge nel caso in cui la sentenza finale sia di proscioglimento o di assoluzione.

2. Lo Stato può esigere il rimborso parziale della provvisoria concessa secondo la presente Legge qualora risulti all'esito del processo che le lesioni

patite siano inferiori a quelle oggetto del provvedimento di concessione.

#### **Articolo 15.** Obblighi di informazione.

1. Giudici, magistrati e le autorità pubbliche che conosceranno, nell'espletamento del loro esercizio, fatti avvenuti con carattere violento e reati contro la libertà sessuale, dovranno informare le presunte vittime della possibilità di attivare la procedura di richiesta di indennizzo prevista dalla presente legge.

2. Tale obbligo grava anche sulle forze di polizia incaricate delle indagini preliminari.

3. La vittima di un crimine, o i suoi beneficiari devono essere informate della presente Legge nella prima udienza, sulla possibilità di ottenere nel processo penale la restituzione e/o il risarcimento dei danni subiti e la possibilità di conseguire il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

#### **DISPOSIZIONI FINALI.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica ai casi intervenuti fino a due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge.